



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA

TOPONOMASTICA CITTADINA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2013.

INDICE GENERALE

Articolo 1 Normativa di riferimento.....	pag. 3
Articolo 2 Ripartizioni di competenze fra gli organi comunali.....	pag. 3
Articolo 3 Commissione Toponomastica di San Vito Lo Capo.....	pag. 3
Articolo 4 Composizione, nomina durata e convocazione della Commissione.....	pag. 3
Articolo 5 Locali Assegnati alla Commissione.	pag. 4
Articolo 6 Attività consultiva della Commissione.....	pag. 4
Articolo 7 Disposizioni per la denominazione delle aree di circolazione.....	pag. 5
Articolo 8 Disposizioni per la numerazione delle aree di circolazione.....	pag. 5
Articolo 9 Attribuzioni nuove denominazioni.....	pag. 6
Articolo 10 Individuazione e modifica denominazioni	pag. 6
Articolo 11 Lapidi celebrative e commemorative, tutela dei toponimi tradizionali.....	pag. 7
Articolo 12 Altre attività degli Uffici Comunali. Stradario e indirizzario comunale.....	pag. 7
Articolo 13 Istanze per le denominazioni viarie – modalità di presentazione.....	pag. 7
Articolo 14 Sanzioni.....	pag. 8
Articolo 15 Disposizioni finali, norme di coordinamento e rinvio.....	pag. 8
Articolo 16 Termine iniziale di vigenza.....	pag. 9

ART. 1

Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina la materia della toponomastica civica, nel rispetto della Legge 24/12/1954 n. 1228, del D. P. R. 30/05/1989 n. 223, del D. Lgs. 30/04/1992 N. 285 e del D. P. R. 16/12/1992 n. 495.

ART. 2

Ripartizioni di competenze fra gli organi comunali

1. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti aventi ad oggetto l'individuazione dei toponimi di vie e di altre aree pubbliche, nonché l'attribuzione dei numeri civici sono rimessi alla Giunta Comunale, che adotta gli atti deliberativi nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo le norme del presente atto regolamentare.

2. Le modifiche o integrazioni al presente Regolamento sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

3. E' compito del Sindaco garantire la regolare attività di esecuzione degli adempimenti toponomastici, anche nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'Istituto Nazionale di Statistica, dandone comunicazione, ove previsto, al Prefetto.

4. La Commissione Toponomastica di San Vito, con la collaborazione degli Uffici comunali, esercita le attribuzioni previste dalle disposizioni che seguono.

ART. 3

Commissione Toponomastica di San Vito Lo Capo

1. Gli organi amministrativi del Comune di San Vito Lo Capo, per l'individuazione della denominazione delle vie e delle aree pubbliche, sono obbligati ad impiegare l'attività consultiva della Commissione Toponomastica.

2. Nell'atto deliberativo della Giunta Comunale di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, deve essere indicato il parere espresso dalla Commissione Toponomastica. La Giunta comunale ha l'obbligo di motivare le ragioni di dissenso, rispetto alla proposta avanzata dalla Commissione Toponomastica, nel corpo dello stesso atto deliberativo con il quale vengono denominate le aree di circolazione.

ART. 4

Composizione, nomina, durata e convocazione della Commissione

1. La Commissione è costituita da due Consiglieri comunali di maggioranza ed uno di minoranza, da tre componenti esterni nominati dal Sindaco, dal Responsabile dei Servizi Demografici, dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal Responsabile del Settore di Polizia Municipale.

2. I componenti esterni nominati dal Sindaco devono essere muniti di titoli formativi che attestino una particolare conoscenza in almeno una delle seguenti materie: Letteratura, Storia, Musica, Architettura, Arte, ovvero devono essersi distinti, all'interno della comunità sanvitese, per particolari meriti in campo sociale, educativo, professionale, imprenditoriale o istituzionale. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Sindaco, altri esperti di specifici argomenti, che non sono titolari di alcun diritto di voto.

3. La partecipazione di tutti i componenti indicati dal presente articolo alle sedute della Commissione è senza oneri economici per il Comune.

4. Alle riunioni della Commissione Toponomastica sono invitati permanenti il Sindaco e l'Assessore al Ramo. La Commissione Toponomastica ha la stessa durata del Consiglio Comunale. La Commissione è insediata su iniziativa del Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui vengano a profilarsi le esigenze di denominazione delle sedi viarie. Per la validità delle sedute della Commissione Toponomastica è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione Toponomastica sono eletti nel corso della prima riunione della Commissione medesima. Il Segretario della Commissione è nominato dal Sindaco, che sceglie fra i dipendenti dell'Ente che abbiano idonea conoscenza delle problematiche toponomastiche.

6. La Commissione Toponomastica è convocata dal Presidente, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche mediante posta elettronica. In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede a segnalare al Consiglio Comunale la predetta cessazione, per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 5

Locali assegnati alla Commissione.

1. La sede della Commissione Toponomastica è ubicata nei locali del Palazzo Municipale di Via Savoia 167, presso l'aula consiliare.

2. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle sue attività, degli Uffici comunali, che hanno il dovere di prestare l'assistenza e gli interventi richiesti.

ART. 6

Attività consultiva della Commissione

1. Nell'esercizio dell'attività consultiva la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia del Comune di San Vito Lo Capo e garantire che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile e storica del Paese, nonché, ove possibile, i toponimi tradizionali, anche ove formati per consolidata tradizione orale.

2. Rientra nella competenza della Commissione avanzare all'Amministrazione comunale tutte le iniziative tese a razionalizzare la denominazione e la numerazione delle sedi viarie.

3. Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente Regolamento prevale su quelli avanzati da altri organi, salvo diverse indicazioni statuite da atti normativi di rango superiore a quelli espressi dalla potestà normativa comunale.

ART. 7

Disposizioni per la denominazione delle aree di circolazione.

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione Toponomastica agisce nell'osservanza dei seguenti principi: 1) rispetto, ove possibile, della toponomastica preesistente nelle fonti storiche e nelle tradizioni orali, valorizzando, eventualmente, quelle denominazioni spontanee nate nei nuovi insediamenti abitativi non ancora denominati; 2) individuazione dei nuovi nomi da assegnare alle aree pubbliche fra personaggi o eventi storici legati alla tradizione sanvitese, ovvero a quella nazionale ed isolana; 3) limitazione, ove possibile, delle modifiche alle denominazioni già assegnate alle aree pubbliche esistenti;

2. Il principio indicato nel precedente comma, al punto n. 3, non vincola la Commissione nel caso di parziali modifiche a parti di aree pubbliche che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma e che creino problemi di individuazione per i cittadini. A seguito delle modifiche dei toponimi delle aree pubbliche, i Servizi Demografici, approvata la deliberazione di Giunta, rendono edotti i cittadini residenti e i titolari di attività economiche ivi ubicate della variazione intervenuta, fornendo tutti gli elementi necessari per ridurre eventuali disagi connessi alla variazione.

3. L'attribuzione della toponomastica delle aree di circolazione viene effettuata d'ufficio, anche nel caso in cui i titolari delle aree interessate non abbiano avanzato alcuna richiesta. Nel caso in cui si riscontri la presenza di edificazioni abusive, l'attribuzione della denominazione verrà compiuta ai sensi dell'art. 47 del D. P. R. 30/05/1989 n. 223.

4. Il Comune provvede ad assegnare la denominazione anche alle aree di proprietà privata che non siano intercluse al traffico dai titolari e che abbiano caratteristica di uso pubblico destinato alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. L'inclusione di una strada privata nell'elenco delle vie comunali ha solo un valore dichiarativo, e non costituisce titolo per modificarne il regime giuridico, anche in ordine agli oneri manutentivi. L'Amministrazione assicura, in quanto rispondente a ragioni di interesse pubblico, che tutti gli edifici, anche ove ubicati dentro aree private, siano dotati di una numerazione civica.

ART. 8

Disposizioni per la numerazione delle aree di circolazione

1. Le aperture collocate sulle aree pubbliche sono contrassegnate da numerazione civica apposta a cura dell'Amministrazione comunale, che ne approva le caratteristiche di dimensioni e colore. Le aperture civiche devono essere numerate seguendo i seguenti criteri: 1) lungo le vie, i viali, i vicoli nonché le sedi stradali di qualunque genere e specie, le aperture sono individuate mediante una numerazione civica continua, che apponga i numeri pari sul lato destro partendo dal tratto iniziale e i numeri dispari sul lato sinistro del medesimo tratto; 2) lungo le piazze la numerazione sarà compiuta mediante apposizione con un criterio di tipo rotatorio; 3) ove non sia possibile l'attribuzione del solo numero civico, anche per la sopravvenuta edificazione di nuove unità immobiliari, le aperture potranno essere assegnatarie di una lettera che si aggiunga al numero civico medesimo.

2. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi, la numerazione deve essere riferita a quello principale, per tale intendendosi quello nel quale sono iscritti i residenti o il numero prevalenti degli stessi, ovvero quello usato in misura maggiore.

3. In ogni caso, l'attribuzione della numerazione deve obbligatoriamente essere richiesta al Settore Urbanistica all'atto della presentazione del permesso di costruire per i nuovi edifici. Durante le attività di costruzione dei nuovi immobili, il Settore Urbanistica può assegnare una numerazione provvisoria al solo scopo di agevolare le attività di edificazione, che sarà comunque sostituita ultimata le opere da quella definitiva

4. Gli Uffici comunali provvedono ad attribuire la numerazione interna agli edifici al fine di individuare le unità immobiliari alle quali non è possibile accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne

ART. 9

Attribuzioni nuove denominazioni.

1. La Commissione si esprime anche in ordine alle richieste di nuove denominazioni avanzate dai cittadini, valutandone l'ammissibilità, ed incaricando il Settore Urbanistica di reperire nuove aree alle quali assegnare le denominazioni proposte con la raccolta di firme popolari ai sensi del successivo articolo 13.

2. I toponimi presentati dai cittadini, qualora non assegnati, vengono inseriti in un elenco che rimane a disposizione della Commissione medesima, anche ai fini della successiva individuazione delle denominazioni.

3. La competenza circa la individuazione della tipologia delle aree pubbliche da denominare (ossia se trattasi di vie, viali, Piazze, ecc.) è riservata al Settore Urbanistica dell'Ente.

ART. 10

Individuazione e modifica denominazioni.

1. Il parere della Commissione Toponomastica è dato a maggioranza dei suoi componenti. Il parere deve essere unanime per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni, rendendosi in tal caso necessaria anche l'autorizzazione del Prefetto, sentito il parere della Deputazione di storia Patria.

2. Il parere della Commissione Toponomastica deve inoltre essere unanime per i cambiamenti di denominazione di aree pubbliche già nominate, per le denominazioni rispetto alle quali siano stati individuati errori nell'ortografia, ovvero ove si riscontri ogni altro genere di imprecisione che renda inopportuna la permanenza della denominazione, ovvero, infine, nei casi di omonimia o di analogia nominalistica che renda necessaria la variazione.

3. Ove l'Amministrazione decida di modificare il nome delle strade o piazze più antiche del Paese di San Vito Lo Capo, dovrà preventivamente munirsi dell'approvazione del Ministero Dell'Interno, mediante la competente Sovrintendenza.

4. In caso di cambiamento di denominazione, la denominazione sostituita deve comunque essere indicata sulle targhe apposte in loco e mantenuta comunque negli archivi comunali delle anagrafi dei residenti.

ART. 11

Lapidi celebrative e commemorative, tutela dei toponimi tradizionali.

1. Nelle fattispecie nelle quali la Commissione si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la potestà decisionale finale in capo alla Giunta ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, i Servizi Demografici dell'Ente ne danno comunicazione ai soggetti interessati, comunicando per estratto il verbale che contiene il parere obbligatorio. Il parere della Commissione Toponomastica è obbligatorio anche in materia di iscrizioni lapidarie commemorative, limitatamente alla forma ed al contenuto del testo delle iscrizioni.

2. Il parere della Commissione Toponomastica è obbligatorio anche per la difesa dei toponimi dei luoghi, secondo i principi già enunciati con il precedente art. 7.

ART. 12

Altre attività degli Uffici comunali. Stradario ed indirizzario comunale.

1. I Servizi Demografici collaborano con la Commissione e gli altri uffici e servizi interessati dall'attività toponomastica secondo le direttive del Responsabile del Servizio Demografico. Ogni Ufficio comunale, ed in particolare il Settore Urbanistica, nel redigere atti o provvedimenti che abbiano delle influenze sulle attività toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi alla Commissione Toponomastica e al Responsabile dei Servizi Demografici.

2. Il Settore dei Lavori Pubblici cura la messa in opera delle iscrizioni segnaletiche recanti la denominazione e la numerazione delle vie, nonché l'installazione delle lapidi celebrative e commemorative, assicurando, in sinergia con il Settore Urbanistica, la regolarità degli adempimenti sotto il profilo autorizzatorio.

3. Le targhe recanti l'indicazione della denominazione e dei numeri civici sono commissionate dal Settore dei Lavori Pubblici in conformità alle prescrizioni stabilite nel D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con D. P. R. 16/12/1992 N. 495.

4. Gli uffici comunali, eseguita la denominazione e la numerazione delle aree di circolazione, provvedono a formare uno stradario ed un indirizzario, tenendo ferme le indicazioni derivanti dalle prescrizioni normative indicate nel precedente art. 1 e le istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica. Al fine di agevolarne la consultazione, lo stradario è inserito in maniera permanente nel sito istituzionale del Comune.

ART. 13

Istanze per le denominazioni viarie – modalità di presentazione.

1. Le istanze di denominazione toponomastica, per qualsiasi tipo di area pubblica, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici e privati rappresentativi di interessi diffusi e da almeno 100 cittadini.

2. Le richieste dei cittadini devono essere compiute su un apposito modello fornito dal Responsabile dell'Ufficio Demografico, e devono essere firmate con l'indicazione del nome e del cognome dei firmatari, della data di nascita, della residenza nel Paese San Vito e con gli estremi del documento di riconoscimento. Le istanze dei cittadini possono anche contenere la mera individuazione del toponimo, essendo in tal caso rimessa alla discrezionalità del Comune l'onere di individuare la sede viaria ovvero l'area pubblica cui legare la denominazione. All'istanza dei cittadini deve essere allegata una relazione giustificativa delle ragioni per le quali si ritiene opportuno intitolare l'area al personaggio ovvero all'evento storico. Le istanze vengono trasmesse alla Commissione solo dopo il deposito all'Ufficio protocollo dell'Ente.

3. La Commissione Toponomastica può richiedere ai titolari dell'iniziativa popolare un'integrazione istruttoria ovvero rigettare l'istanza, che non può essere riproposta se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stata assunta al protocollo dell'Ente. A tal fine la Commissione Toponomastica redige un elenco delle proposte avanzate nel quale far confluire le proposte rigettate, onde rispettare il termine di cui al precedente periodo. Le proposte di iscrizioni lapidarie non possono essere accolte senza il consenso scritto del titolare dell'immobile su cui eventualmente dovranno essere apposte, fermi restando, in ogni caso, il rispetto dei vincoli storici e paesaggistici vigenti ed il rilascio delle autorizzazioni della Sovrintendenza ai Beni culturali ed Ambientali e degli altri organi competenti.

4. In ogni caso in cui si determini contesa, il parere favorevole della Commissione Toponomastica non può sostituire i pareri ed i permessi che devono essere rilasciati da altri organi amministrativi ai sensi delle vigenti prescrizioni normative.

ART. 14

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni indicate dal presente regolamento, sono sanzionate con il pagamento di una somma avente nel minimo la misura di €. 25,00 e nel massimo la misura di €. 500,00. Ove la violazione compiuta dai trasgressori abbia determinato una modifica dello stato dei luoghi, l'Amministrazione comunale potrà ripristinarlo di propria iniziativa, salvo il recupero delle spese a carico degli autori dell'illecito.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione, gli Uffici che abbiano riscontrato la violazione, segnalano l'infrazione alla Polizia Municipale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

ART. 15

Disposizioni finali, norme di coordinamento e rinvio.

1. Relativamente all'anno 2013, stante l'urgente necessità di procedere alla denominazione di apparati viari ancora privi di toponimo, la Commissione viene insediata in corso di mandato, nel rispetto delle prescrizioni precedenti.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle già richiamate prescrizioni derivanti dalla Legge 24/12/1954 n. 1228, dal D. P. R. 30/05/1989 n. 223 e dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285. I criteri dettati dall'Istituto Nazionale di Statistica sono richiamati in quanto canoni ermeneutici fondamentali per l'applicazione delle prescrizioni normative sopra indicate. Il presente atto regolamentare abroga e priva di effetto ogni altra disposizione regolamentare civica ovvero ogni altro provvedimento amministrativo comunale con esso incompatibile.

ART. 16

Termine iniziale di vigenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.